



Comune di Catania DISCIPLINARE DI GARA

Servizi necessari al funzionamento degli asili nido comunali. CIG 80558498E4.

ART.1 - PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Catania, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione per l'affidamento del **Servizio educativo e ausiliario negli Asili Nido comunali compresa la fornitura di materiali e prodotti per la pulizia dei locali, igienico sanitari per l'igiene e la cura del bambino, nonché dei generi e prodotti alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti secondo quanto previsto nella tabella dietetica nonché fornitura di stoviglie, pentolame, per la somministrazione dei pasti e materiale ludico-didattico adeguato al progetto educativo degli asili nido**

L'affidamento dei servizi è stato disposto con determina a contrarre n.11/1377 del 19/09/2019 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. A del Codice)

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Catania, codice NUTS: ITG17 CIG 80558498E4.

Il Responsabile del Procedimento, è la Dott.ssa Lucia Leonardi – email: lucia.leonardi@comune.catania.it.

Ulteriori dettagli relativi alle modalità e luogo di svolgimento del servizio sono individuati espressamente all'interno del Capitolato d'Appalto che qui si richiama.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara
- b) disciplinare di gara
- c) capitolato speciale d'appalto
- d) Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli:

- a) Modello 1) Istanza di partecipazione
- b) D.G.U.E - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice, redatto in conformità allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n.3, pubblicate in G.U. serie generale n.170 del 22/07/2016.

ART. 3 - CHIARIMENTI

I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o con nota scritta inviata per posta o via fax o mediante messaggio di posta elettronica al **RUP: Dott.ssa Lucia Leonardi** tel.095/7422685 – 095/511108 - email: lucia.leonardi@comune.catania.it.

Il termine ultimo per le richieste in tal senso è di 6 (sei) giorni lavorativi prima della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Non verranno prese in considerazione richieste avanzate in altro modo o oltre i termini sopra indicati. Le note di risposta verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.catania.it

ART. 4 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni da parte della SA agli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora siano effettuate mediante l'indirizzo PEC comune.catania@pec.it. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica dei concorrenti o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla SA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 5 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del **Servizio educativo e ausiliario negli Asili Nido comunali compresa la fornitura di materiali e prodotti per la pulizia dei locali, igienico sanitari per l'igiene e la cura del bambino, nonché dei generi e prodotti alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti secondo quanto previsto nella tabella dietetica nonché fornitura di stoviglie, pentolame, per la somministrazione dei pasti e materiale ludico-didattico adeguato al progetto educativo degli asili nido.**

L'appalto è finanziato con i Fondi Comunali impegnati con determina a contrarre n.11/1377 del 19/09/2019.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara è di € 1.701.155,35 IVA esclusa di cui:

€ 1.215.513,54 costo del personale ausiliario e cuochi IVA esclusa;

€ 396.093,60 costo del personale educatore per n.2 strutture per implementazione del medesimo servizio IVA esclusa;

€ 89.548,21 così suddivisi: quanto ad € 40.000,00 (derrate alimentari, prodotti per la pulizia dei locali e prodotti per l'igiene del bambino) IVA esclusa, quanto ad € 49.548,21 per spese di gestione IVA esclusa.

€ 5.000,00 DUVRI

ART.6 - DURATA DELL'APPALTO

Mesi 11 a decorrenza dalla data di consegna del servizio con esclusione del mese di agosto.

Ai sensi dell'art.106 comma 11, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.

ART.8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

A) REQUISITI DI CAPACITA' GIURIDICA

1 - Alla gara oggetto possono partecipare soggetti iscritti alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività oggetto del presente appalto, in assenza delle cause di esclusione di cui all' art. 80 D.Lgs. 50/2016, da attestare mediante dichiarazione di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2 - Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano la menzionata attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

Ai sensi dell'allegato XVII Parte I, lettere a) e c) del D.lgs. 50//2016 e successive modifiche, la dimostrazione della capacità economica e finanziaria deve essere fornita congiuntamente:

- mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
- Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante il fatturato globale d'impresa realizzato **nell'ultimo triennio 2016-2018** per un importo pari al **150%** della base d'asta.

In caso di ATI, fermo restando il possesso del requisito di cui al precedente punto 1 lett. A) che deve essere posseduto da tutti i soggetti del raggruppamento, i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere posseduti nel suo complesso dal raggruppamento, con il possesso da parte della capogruppo di almeno il 60% e da parte delle singole mandanti di almeno il 20% del fatturato globale e almeno una referenza bancaria da ogni impresa partecipante al raggruppamento.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO/PROFESSIONALE

Ai sensi dell'allegato XVII parte II, lettera i) del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono dimostrare la capacità tecnica mediante presentazione dei certificati e/o dell'elenco dei principali servizi oggetto dell'appalto prestati negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, per un valore minimo pari a quello relativo all'importo complessivo annuo dell'appalto; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate mediante certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate in forma di dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

ART.10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € 34.023,107 (2% del prezzo base di gara). L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 103 e 104, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della SA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul Conto di **Tesoreria del Comune di Catania che ha il seguente codice IBAN: IT51J0200816917000300036314**, indicando come causale che trattasi di garanzia provvisoria per l'appalto in oggetto, indicando anche il codice CIG;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (G.U. 10/04/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SA;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della SA;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della SA per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART.11 - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo di € 140,00.

I concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la SA esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico, contenente l'offerta e le documentazioni, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, deve pervenire, **pena esclusione dalla gara entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/11/2019 (TERMINE PERENTORIO)** all'indirizzo: Comune di Catania-Direzione Ragioneria Generale Ufficio Gare e Contratti c/o Protocollo Generale, Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo 1 - 95124 Catania. A tale scopo farà fede la data apposta sul plico dall'ufficio indicato. Il plico deve essere, **pena esclusione**, idoneamente sigillato con strumenti e modalità tali da garantire l'assoluta segretezza della documentazione ivi contenuta (per motivi di carattere tecnico organizzativo si invitano i concorrenti ad evitare l'uso della ceralacca) e di modo che ne sia garantita la non manomissione, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno - oltre l'intestazione del mittente (denominazione, P.IVA, C.F., tel.- cellulare - fax., PEC- e-mail) e l'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura " **Servizio educativo e ausiliario negli Asili Nido comunali compresa la fornitura di materiali e prodotti per la pulizia dei locali, igienico sanitari per l'igiene e la cura del bambino, nonché dei generi e prodotti alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti secondo quanto previsto nella tabella dietetica nonché fornitura di stoviglie, pentolame, per la somministrazione dei pasti e materiale ludico-didattico adeguato al progetto educativo degli asili nido**". CIG: 80558498E4. Il plico dovrà contenere al suo interno n.3 buste idoneamente sigillate (Busta A – documentazione amministrativa – Busta B – offerta tecnica) – Busta C – offerta economica).

Nel caso di concorrente nella forma del Raggruppamento di Imprese sul plico dovranno essere indicate le denominazioni, il numero di tel/fax e l'indirizzo pec di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento. La responsabilità per il recapito del plico in tempo utile è a totale carico del concorrente e la documentazione pervenuta oltre i termini fissati nel bando non verrà presa in esame dalla Commissione di gara ed automaticamente **esclusa** dal prosieguo della stessa.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza prima indicato, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti in tempo utile.

Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

ART. 13 - DATA INIZIO PROCEDURE DI GARA: Apertura dei plichi presso la Direzione Ragioneria Generale – Ufficio Gare e Contratti, del Comune di Catania, Via S.Agata n.3, piano terra . Data presunta apertura plichi giorno 22/11/2019 ore 10,00. Per quanto statuito dall’art. 8 comma 6, LR. N.12/2011, la data effettiva della prima seduta pubblica verrà comunicata tramite PEC a tutti i partecipanti.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, a titolo esemplificativo, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Commissione di gara assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la SA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta deve contenere il documento “PASSOE” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio (<https://ww2.avcp.it/idp-sig/>) ed aver indicato il CIG della gara. Se tale documento non è presente, la Commissione di Verifica assegnerà al partecipante, in sede di apertura della busta A), il termine perentorio di giorni 10 (dieci) lavorativi per regolarizzare la registrazione e presentare il “PASSOE” relativo alla presente procedura di gara.

La busta, deve contenere, **a pena di esclusione**, fermo restando l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la seguente documentazione:

Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2%

(€ 34.023,107) dell'importo complessivo del presente bando. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La fideiussione in parola deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di costituenda R.T.I., la fideiussione, a pena d'esclusione, deve essere intestata alle imprese facenti parte del raggruppamento e deve essere sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

- Dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
 - Una referenza bancaria
 - Ricevuta di versamento del CONTRIBUTO ALL'ANAC di € 140,00.
 - Modulo di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA";
 - Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante della Ditta per presa visione ed accettazione delle clausole in esso contenute.
 - D.G.U.E.
 - Istanza di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante:
 - a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, con l'indicazione del numero d'iscrizione, la relativa decorrenza, gli estremi anagrafici del titolare nel caso di impresa individuale, di tutti i soci in caso di s.n.c. ed altre società con meno di quattro soci, dei legali rappresentanti, di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, ove previsto, dei direttori tecnici, nonché gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per questi ultimi la dichiarazione va resa anche se negativa;

b) la composizione societaria con l'indicazione di tutti i soci e relative quote di partecipazione per le società con meno di quattro soci;

c) la specificazione se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione scissione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa ed, in caso positivo, l'indicazione della denominazione, ragione sociale, partita iva e sede legale, nonché nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari soci, nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari delle società cedenti;

d) di aver preso conoscenza del bando di gara, di accettarne tutte le condizioni ed oneri, compresa la competenza esclusiva, in caso di controversia, del foro di Catania e di impegnarsi al rispetto degli stessi e di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria documentazione, così come di aver preso conoscenza del C.S.A. e di tutti gli allegati, di accettarlo in ogni sua parte e di averne giudicato il prezzo remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;

e) dichiarazione attestante l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e precisamente:

(art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016):

1. che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati

a) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Comma 10), medesimo articolo

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Comma 10-bis)), medesimo articolo

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Commi 7, 8 e 9 medesi articolo

L'impresa che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali misure sono sufficienti, l'impresa non è esclusa dalla procedura di appalto. In ogni caso, l'offerente, escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità su descritta nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

(art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016)

1. che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

Le superiori dichiarazioni vanno rese:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione e dal direttore Tecnico nonché da Socio Unico persona fisica ovvero del Socio di Maggioranza in caso di società di altro tipo o consorzio, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016)

1.che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

(art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016):

a) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/16;

b) l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) l'impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

c-bis) che l'impresa non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

c-ter) che l'impresa non abbia effettuato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne abbia causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) l'impresa non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) l'impresa non si trovi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'impresa non sia stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001;

f-bis) che non abbia presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) che non risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'impresa non risulti iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'impresa non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'impresa risulti in regola con le norme sul diritto al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 devono dichiarare la propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli enti competenti, indicando, altresì, l'ufficio certificatore, il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti pec - telefonici e fax;

l) l'impresa non è stata vittima dei reati previsti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o non ha omesso di denunciarli, qualora subiti, all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'impresa non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e precisamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione nella medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente.

Inoltre:

1. di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art.1 comma 2 della L.190/2012, cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.
2. di non avere alle dipendenze di questa Ditta, personale, che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all'art.1 comma 2 della L.190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.
3. di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 675/1996 e s.m.i. e per le finalità del monitoraggio degli appalti pubblici;
4. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara, per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
5. che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
6. che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata;
7. che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;
8. di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con Delibera di G.M. n. 05 del 21/01/2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al link: <http://trasparenza.comune.catania.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del suddetto Codice e a far sì che i propri collaboratori che svolgeranno la loro attività presso le strutture comunali lo facciano;
9. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del predetto Codice, l'inosservanza del suddetto impegno è causa di risoluzione contrattuale.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, art.83 comma 9 del D.Lgs. n.57/2017. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art.85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La dichiarazione non andrà soggetta ad autenticazione della firma e il dichiarante dovrà allegare alla stessa la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido.

(In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata o perde comunque efficacia.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara d'appalto, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l'incompletezza delle dichiarazioni richieste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del codice degli appalti.

In caso di partecipazione di imprese aventi sede in altri Paesi della CEE sarà accettata la documentazione equipollente, in base alla Legge dello Stato di appartenenza.

- **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice, redatto in conformità allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n.3, pubblicate in G.U. serie generale n.170 del 22/07/2016, e/o successive modifiche, messo a disposizione sulla piattaforma telematica.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla SA questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la SA, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento e/o al subappalto, si richiede che rispettivamente l'ausiliario e/o i subappaltatori indicati, dichiarino i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al paragrafo 7 del presente disciplinare (Sez. A – B – C – D della Parte III del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente disciplinare, barrando e compilando le pertinenti sezioni.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si puntualizza che le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, 2 e 5 lettera l) del Codice, qualora non siano rese dal rappresentante del concorrente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

● **Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8.11.2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- accetta il protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra Regione Siciliana, Ministero Dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l'INPS e l'INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n.593 del 31/01/2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);

- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SA a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) del Codice;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, indicano gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 appena citato.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla SA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
- indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

- **Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

- **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica o resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/00, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante: a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

La busta B) dovrà riportare esternamente la dicitura OFFERTA TECNICA e l’indicazione del soggetto partecipante; dovrà essere sottoscritta su tutte le pagine dal firmatario degli atti di gara (legale rappresentante o da persona munita di poteri di firma dell’impresa singola o di tutte le imprese dell’eventuale raggruppamento non ancora costituito o dalla capogruppo per quelli già costituiti).

La busta B) denominata offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione una PROPOSTA PROGETTUALE, il più possibile chiara, precisa e completa nella fornitura dei dati ma **che non superi n. 10 pagine**, in modo da consentire alla Commissione di attribuire i relativi punteggi, Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di **80 punti su 100**.

CRITERI	Punti
Piano organizzativo dettagliato dell'azienda atto a garantire un servizio efficiente anche in situazioni di emergenza sia per quanto attiene la sostituzione del personale educativo ed ausiliario sia per blocco della cucina <u>sia in presenza di minori con L.104:</u> Piano organizzativo discreto: fino a punti 10 Piano organizzativo buono: da punti 11 a punti 20 Piano organizzativo ottimo: da punti 21 a punti 30 Piano organizzativo eccellente: punti 35	Max 35
Proposta Migliorativa n. 1: Fornitura di alimenti biologici certificati, corredati da schede tecniche attestate dal produttore: -latticini/formaggi (come capitolato) punti 4 -pane, pasta, (come capitolato) punti 4 -olio e grassi (come capitolato) punti 4 -carni conservate, prodotti a base di carne (come capitolato) punti 4 -uova (come capitolato) punti 4	Max 20
Proposta Migliorativa n. 2: Misure di riduzione dell’impatto ambientale a) Uso di prodotti biodegradabili per la pulizia e la sanificazione dei locali punti 6 b) utilizzo di prodotti che non contengono profumi e coloranti punti 6 c) servizi di sostegno e utilizzo di attrezzature che incrementano l’efficienza delle lavoratrici e riduzione dei consumi energetici punti 4 d) sistema di qualità punti 4	Max 20

La busta non deve contenere alcun altro documento. La presenza di documenti non previsti dal bando sarà considerata possibile segno di riconoscimento e comporterà l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 46 comma 1-bis, c.c.p. (violazione del principio di segretezza delle offerte).

Il punteggio massimo attribuito all'offerta economica è pari a punti 20.

Il punteggio da assegnare alle altre offerte verrà calcolato con la seguente formula:

$$P_i = 20 \times O_i / O_{\max}$$

dove:

P_i = punteggio da assegnare all'offerta (i)

O_{\max} = maggior ribasso offerto

O_i = ribasso offerto dalla ditta "i"

Risulterà aggiudicataria l'impresa che nella somma dei punti attribuiti abbia conseguito il punteggio più alto, dopo la valutazione sia dell'offerta tecnica che di quella economica.

Ai fini dell'anomalia dell'offerta si applicherà quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

In caso di ATI o consorzi ordinari il Progetto tecnico dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, così come disposto dall'art.45 del D.Lgs n.50/2016.

ART. 19 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ove ritenuto opportuno anche con il supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della SA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, ove ritenuto opportuno anche con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando il termine di massimo giorni 15 per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART.20 - AVVALIMENTO: il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere non soggettivo avvalendosi del requisito di un altro soggetto, con le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

ART.21 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E PENALITA': artt. 11 – 12--13 – 14 – 15 del C.S.A.

ART. 22 - SUBAPPALTO: art. 16 del C.S.A.

ART. 23–AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la SA, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La SA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la SA procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La SA aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis* e 89 e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla SA entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 24 - DISPOSIZIONI VARIE

Gli atti di gara non vincolano la SA, la quale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, si riserva di revocare i medesimi atti e/o di non aggiudicare l'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere per effetto di tali decisioni. Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dalla SA senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il titolare del trattamento è il Comune di Catania nella persona del Dott. Paolo Italia.

L'affidatario dell'appalto si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso o detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del superiore appalto, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla S.A.

ART.26- ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L.241/90 e ss.mm. fatta salva la disciplina di cui all'art 53 del Codice dei Contratti e la normativa introdotta con il FOIA (Freedom of Information Act), di cui al decreto legislativo n.97 del 2016.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il RUP

Dott.ssa Lucia Leonardi

Il Direttore

Avv. Francesco Gullotta